



COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



Ordinanza N.

75

Data di registrazione

08/07/2026

OGGETTO: **PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA – 'CALENDARIO DEI "GRANDI EVENTI" ALL'INTERNO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2026 - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO**

IL SINDACO

PREMESSO che, in occasione delle Manifestazioni Estive 2026, l'Amministrazione Comunale ha programmato un fitto calendario di grandi eventi di rilevanza culturale, musicale e di intrattenimento che si svolgeranno nel territorio comunale nel periodo compreso tra il 6 luglio 2026 e il 31 agosto 2026;

CONSIDERATO che tali iniziative richiameranno un eccezionale afflusso di cittadini, visitatori e turisti, determinando fenomeni di altissima concentrazione di persone nelle aree pubbliche, nelle piazze e nelle vie limitrofe ai luoghi di svolgimento degli eventi;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (c.d. Direttiva Gabrielli), integrata e consolidata dalla successiva circolare del medesimo Dipartimento n. 11001/110(10) del 18 luglio 2018 (c.d. Direttiva Piantedosi), le quali pongono in capo ai Comuni la necessità di qualificare ed attuare rigorosi modelli organizzativi e flussi procedurali per la gestione delle pubbliche manifestazioni, distinguendo tra aspetti di *safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di *security* (servizi di ordine e sicurezza pubblica);

ATTESO che nelle predette direttive ministeriali, tra le misure prioritarie e imprescindibili attinenti alla *safety*, viene espressamente indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*, al fine di evitare che tali contenitori, se abbandonati o impropriamente utilizzati, si trasformino in micidiali strumenti di offesa o in frammenti taglienti pericolosi per la sicurezza dei passanti e dei partecipanti;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), il quale attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e mitigare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, che definisce l'incolumità pubblica come l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana come un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RITENUTO che l'abbandono al suolo di contenitori di vetro e lattine (spesso frantumati), unitamente all'abuso di bevande alcoliche in contesti di sovraffollamento, costituisca una concreta e imminente

minaccia per la salute pubblica, la sicurezza stradale, il decoro urbano e l'ordine pubblico, configurando i presupposti di contingibilità e urgenza richiesti dalla legge per l'adozione di una misura straordinaria e temporanea;

RILEVATA la necessità di contemperare le esigenze di svago e l'esercizio delle attività economiche con il superiore interesse pubblico alla tutela della vita, dell'integrità fisica delle persone e del patrimonio pubblico e privato;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS) ed in particolare gli artt. 9 e 10 in materia di autorizzazioni di polizia e poteri di sospensione dei titoli abilitativi in caso di abuso o di violazione delle prescrizioni dell'Autorità;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017

VISTA la Legge 24 dicembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica, della tutela della sicurezza urbana e del decoro del territorio comunale, **dal 8 luglio 2026 al 31 agosto 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 07:00 del giorno successivo:**

1. **DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE:** È fatto assoluto divieto a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, stabilimenti balneari, ecc.), agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (compresi i distributori automatici h24), alle attività di commercio su aree pubbliche (compresi i veicoli attrezzati/food truck) e ai laboratori artigianali con vendita da asporto, di vendere per asporto o somministrare bevande di qualsiasi natura (alcoliche e analcoliche) in contenitori di vetro o lattine. La somministrazione o vendita deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o plastica monouso, nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall'esercente o dal personale addetto al momento della consegna.
2. **OBBLIGO DI APERTURA CONTENITORI IN PLASTICA:** Qualora vengano vendute bevande in contenitori di plastica (es. bottigliette di acqua o bibite), sussiste l'obbligo tassativo per l'esercente di procedere alla preventiva rimozione e trattenimento del tappo di chiusura dei contenitori stessi.
3. **DIVIETO DI CONSUMO, DETENZIONE E INTRODUZIONE:** È fatto assoluto divieto a chiunque di consumare, detenere o introdurre bevande in contenitori di vetro o in lattine nelle aree pubbliche, vie, piazze, parchi e aree aperte al pubblico di tutto il territorio comunale, ad esclusione delle sole aree destinate al servizio al tavolo (dehors, pertinenze autorizzate o interne) degli esercizi pubblici regolarmente autorizzati all'occupazione di suolo pubblico.
4. **OBBLIGO DI ESPOSIZIONE CARTELLONISTICA:** È fatto obbligo a tutti i titolari o gestori delle attività economiche richiamate al punto 1 di esporre in modo ben visibile al pubblico, all'ingresso e all'interno del locale, idonei cartelli informativi recanti gli estremi della presente ordinanza e l'indicazione sintetica dei divieti e delle relative sanzioni.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove ne ricorrano i presupposti (con particolare riferimento all'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni di igiene, sicurezza o ordine pubblico):

A. Sanzioni Amministrative Pecuniarie

- **Per i trasgressori dei divieti di cui ai punti 1, 2 e 4 (Esercenti e Titolari di attività economiche):** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da € 100,00 ad € 500,00** (art. 7-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000). Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è stabilito in **€ 200,00** (pari al doppio del minimo edittale).
- **Per i trasgressori dei divieti di cui al punto 3 (Consumatori / Utenti):** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da € 50,00 ad € 300,00**. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è stabilito in **€ 100,00** (pari al doppio del minimo edittale).

B. Sanzioni Accessorie e Provvedimenti Cautelari

- **Sospensione dell'Attività in caso di Recidiva:** Ai sensi dell'art. 10 del TULPS e in applicazione dei poteri di polizia amministrativa locale, qualora lo stesso esercente incorra nella medesima violazione per più di una volta nel periodo di vigenza della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione e fermo restando il pagamento della sanzione pecuniaria, disporrà con successivo provvedimento la **sospensione dell'attività commerciale o di somministrazione da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi**.

DISPONE

1. **VIGILANZA:** Il Corpo di Polizia Locale/Municipale del Comune e tutte le Forze dell'Ordine e di Polizia dello Stato presenti sul territorio sono incaricati della vigilanza, della tempestiva contestazione delle violazioni, del controllo e della rigorosa esecuzione della presente Ordinanza.
2. **PUBBLICITÀ:** La presente Ordinanza è resa immediatamente esecutiva mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online dell'Ente e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché mediante affissione negli spazi pubblici e comunicata agli organi di informazione locale per la massima e capillare diffusione.
3. **NOTIFICAZIONE:** Copia del presente provvedimento viene trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:
 - S.E. il Prefetto della Provincia di Messina
 - Questura di Messina;
 - Stazione locale dei Carabinieri;
 - Comando del Corpo di Polizia Locale.
4. **RICORSI:** ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco
DANILO LO GIUDICE / Intesi Group S.p.A.
 (atto sottoscritto digitalmente)